



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n.

4809

10 aprile 2017

Alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

COSTABILE Giuseppe

DELLE DONNE Nicola

DI FEO Dora

TORO Vincenzo

UIL F.P.L.

Via Lucio Petrone 33

84127 SALERNO

F.P. C.G.I.L.

Corso Garibaldi 31 int.2

84123 SALERNO

F.P.S. C.I.S.L.

Via Pellecchia 2

84122 SALERNO

C.S.A. - CISAL

Via O. Conti, 7

84124 SALERNO

Oggetto: Contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e i Rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL in indirizzo, sono invitati all'incontro informativo in relazione alle seguenti iniziative:

- Regolamento per la valutazione delle specifiche responsabilità

L'incontro viene fissato per il giorno **26 aprile 2017** alle ore 16,00.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valentina Laudati



CITTA' DI GIFFONI VALLE PIANA

(PROVINCIA DI SALERNO)

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA'

(Art. 17, comma 2, lett. f) e lett. i) del CCNL 01/04/1999)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Applicabilità dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999

Art. 3 - Applicabilità dell'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 01.04.1999

Art. 4 - Finanziamento delle Posizioni di Responsabilità

Art. 5 - Concorrenzialità del trattamento economico

Art. 6 - Pesatura indennità per specifiche responsabilità indicate all'art.17, comma 2, lett. f del CCNL 01/04/1999

Art. 7 - Compenso per Responsabilità indicate all'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL 01/04/1999

Art. 8 - Criteri generali per la corresponsione dell'indennità

Art. 9 - Durata e tempi di erogazione di corresponsione dell'indennità

Art.10 - Entrata in vigore

Art. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la graduazione e le modalità di erogazione dei compensi per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale dell'Ente, di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) e lett. i) del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 7, comma 1 del CCNL 09/05/2006 e integrato dall'art. 36 CCNL 22/01/2004.
2. Tale Regolamento è stato concertato tra la delegazione di Parte Pubblica e di Parte Sindacale, in applicazione dell'art. 4 del CCNL 01/04/1999.

Art. 2
Applicabilità dell'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL 01/04/1999
(sostituito dall'art. 7, comma 1, CCNL 09/05/2006)

1. L'assegnazione di incarichi di responsabilità ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D è disposta con atto formale di competenza del Responsabile dell'Area Organizzativa di riferimento.
2. Le specifiche responsabilità indennizzabili, pur se insite nella declaratoria di categoria di appartenenza e, in quanto tali, integralmente esigibili, devono essere espressive dell'assunzione di responsabilità specifiche e riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e/o di rilevante complessità, normalmente non reperibili nell'ordinaria e consueta attività generale della struttura funzionale.
3. L'assegnazione di incarichi di responsabilità è subordinata all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in base al quale la stessa deve essere collegata a criteri oggettivi e pubblici, nonché alla professionalità sviluppata, attestata dal sistema di misurazione e valutazione dell'Ente.
4. In particolare, l'incarico di specifica responsabilità può essere assegnato:
 - al personale appartenente alla categoria D, laddove lo stesso non risulti incaricato di funzioni dell'Area delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità;
 - al personale appartenente alle categorie B e C, ove non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3 del CCNL del 31.03.1999.
5. La dizione "specifiche responsabilità" non coincide con la dizione "responsabilità del procedimento", atteso che, per i dipendenti appartenenti alle Categorie C e D, lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale, ovvero costituisce il normale oggetto della loro attività.
6. Al personale incaricato di specifiche responsabilità è corrisposta una indennità avente natura ristorativa. L'indennità non è correlata al profilo di appartenenza del singolo dipendente, ma dipende dal ruolo di responsabilità rivestito nel tempo.

Art. 3
Applicabilità dell'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/4/1999
(integrato dall'art. 36 del CCNL 22/01/2004)

1. Per i dipendenti incaricati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/4/1999, della responsabilità di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe ed Ufficiale Elettorale, Responsabilità dei tributi, per gli archivisti informatici, gli addetti agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico, i formatori professionali, per le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori, nonché le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile, viene corrisposta una

indennità pari ad € 300,00 annui lordi. Tale indennità non è cumulabile con altre e non si corrisponde in caso di indennità per specifiche responsabilità.

Art. 4

Finanziamento delle posizioni di responsabilità

1. L'istituto é attivato nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione decentrata, nell'ambito del Fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente.
2. La ripartizione delle risorse per il finanziamento di detta indennità tra le varie Aree Organizzative dell'Ente é effettuata sulla base di una preventiva ricognizione interna presso i Responsabili di Area, ai fini del rilevamento preliminare del relativo fabbisogno riconoscitivo.
3. Eventuali economie realizzate, a qualsiasi titolo, nell'anno di riferimento rientrano nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate.

Art. 5

Concorrenzialità del trattamento economico

1. Il trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 01/4/1999 non é cumulabile con quello previsto dall'art. 36, comma 2 del CCNL 22/01/2004.
2. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità di responsabilità. Nel caso in cui ricorrano diversi contemporanei presupposti, al dipendente é corrisposta l'indennità di valore economico più elevato.

Art. 6

Pesatura indennità per specifiche responsabilità indicate all'art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 01/04/1999

1. Le specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B, C e D sono remunerate nei limiti di quanto stabilito dall'art. 7 del CCNL 9 maggio 2006, con una indennità che va da un valore minimo di € 500,00 annui lordi ad un valore massimo di € 2.500,00 annui lordi.
2. Al fine di graduare le indennità, si terrà conto dei seguenti fattori di ponderazione, per il punteggio massimo evidenziato a fianco degli stessi:

50 punti	Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità
30 punti	Livello di autonomia
20 punti	Attività di studio rilevanti in relazione alla specifica professionalità posseduta

Nel dettaglio, per ciascun fattore di ponderazione sopracitati, si assegneranno i punteggi massimi sotto riportati:

punti	Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità <i>La complessità si misura in relazione al livello di discrezionalità amministrativa o tecnica (grado di dettaglio nell'ambito della disciplina di riferimento) rimesso in capo a chi assume le specifiche responsabilità, distinguendosi i casi in cui l'attività richiesta é prevalentemente diversa e non definibile fino a quelli in cui la procedura e l'atto sono standardizzati.</i>
--------------	--

sino a 50	Responsabilità di conseguimento di obiettivi, risultati, programmi, piani di attività specifici, preposizione a strutture complesse/strategiche, elaborazione di supporti decisionali, nonché funzioni di gestione/rendicontazione di risorse. Responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti particolarmente complessi e non ripetitivi, che comportano un notevole rilievo esterno. Tali incarichi denotano anche relazioni e rapporti interorganici con interlocutori esterni (istituzioni, enti, organi amministrativi e giurisdizionali, etc.) di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché privi di poteri decisionali. Particolare attenzione è posta a procedimenti afferenti due o più uffici o afferenti a diversi ambiti funzionali.
sino a 30	Responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti particolarmente complessi, anche se ripetitivi, che comportano un rilievo esterno, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da Leggi o Regolamenti. Tali incarichi denotano anche relazioni e rapporti interorganici e intersoggettivi (istituzioni, enti, organi amministrativi e giurisdizionali, organi di vertice dell'Ente, etc.).
sino a 20	Responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti particolarmente complessi, anche se ripetitivi, che comportano un rilievo esclusivamente interno all'Ente o alla struttura di appartenenza, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da Leggi o Regolamenti.

Punti	Livello di autonomia
sino a 30	Tale criterio esprime un elevato livello di autonomia operativa o di incidenza nelle attività di supporto tecnico alle decisioni che assume l'Ente.
sino a 20	Il soggetto agisce in virtù di prassi consolidate; in tali casi l'autonomia comporta responsabilità nello svolgimento di programmi operativi definiti e secondo una prassi consolidata.
sino a 10	Il soggetto svolge incarichi che comportano un modesto livello di autonomia operativa in quanto i procedimenti assegnati sono governati in misura prevalente dal Responsabile di Area di riferimento.

Punti	Attività di studio rilevanti in relazione alla specifica professionalità posseduta
sino a 20	Tale criterio esprime la partecipazione a processi complessi e rilevanti, intendendosi per tali i processi comprendenti una pluralità di procedimenti e/o di attività, non standardizzati, che richiedono la conoscenza di specifiche normative e un continuo aggiornamento
sino a 15	Il soggetto partecipa a processi comprendenti una pluralità di procedimenti e/o di attività, non standardizzati, che richiedono la conoscenza di una specifica normativa e connesso aggiornamento
sino a 10	Il soggetto partecipa a processi comprendenti una pluralità di procedimenti e/o di attività, anche standardizzati, che necessitano di attività di analisi

Art. 7

Compenso per responsabilità indicate all'art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 01/04/1999

1. Il compenso di cui al precedente art. 3 è definito nella misura massima di € 300,00 annui e va corrisposto esclusivamente al personale al quale con atto formale sia stata attribuita la qualifica di:
 - Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe ed Ufficiale Elettorale;
 - Responsabile dei tributi;
 - Responsabilità affidate agli archivisti informatici;
 - Responsabilità agli addetti agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico;
 - Formatori professionali;
 - Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
 - Responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

Art. 8

Criteri per la corresponsione dell'indennità

1. Ogni anno, in sede di contrattazione decentrata per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate, viene definito l'ammontare dei compensi da destinare all'istituto delle specifiche responsabilità.
2. Ciascun Responsabile di Area, assegnatario delle posizioni di lavoro interessate, adotta un provvedimento organizzativo motivato con il quale attribuisce formalmente, tra il proprio personale appartenente alle categorie D, C e B, le posizioni con particolari responsabilità, corredato dall'apposita scheda di attribuzione dei punteggi.
3. Il provvedimento dovrà indicare, a pena di nullità, in tassativo elenco, le specifiche mansioni e i compiti che danno diritto alla corresponsione dell'indennità.
4. L'individuazione del valore della misura dell'indennità per specifiche responsabilità, nell'ambito delle risorse a ciò destinate, avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) Individuazione del fondo complessivo a disposizione nel Contratto Decentrato Integrativo S;
 - b) Somma di tutti i punteggi P delle diverse responsabilità, ottenendo la somma T e determinazione delle indennità R applicando la seguente formula: $R = ((S / T) * P)$;
5. In assenza di atto formale di individuazione non sarà presa in considerazione alcuna assunzione di particolare responsabilità da parte del personale dipendente.

Art. 9

Durata e tempi di erogazione di corresponsione dell'indennità

1. L'attività dovrà essere effettivamente svolta da parte dell'incaricato, pena la mancata corresponsione dell'indennità.
2. L'indennità sarà conteggiata, di norma, su base annuale e il compenso sarà:
 - a) parametrato al periodo di effettiva attribuzione e svolgimento delle funzioni assegnate nel corso dell'anno;
 - b) ridotto per il personale con rapporto di lavoro part-time, proporzionalmente all'orario di lavoro annuale risultante dal contratto individuale di lavoro.
3. I compensi spettanti per lo svolgimento di compiti che comportano specifiche responsabilità decadono il 31 dicembre di ogni anno solare; essi possono essere confermati per l'anno successivo solo previa formale conferma dei presupposti e delle condizioni che ne hanno determinato l'attribuzione.

4. L'individuazione, il mantenimento o meno delle specifiche responsabilità assegnate e delle correlate indennità potranno essere oggetto di verifica e possibile modifica/rimodulazione, con provvedimento motivato, anche nel corso dell'anno.
5. Gli incarichi di specifica responsabilità cessano a seguito di:
 - a) conferimento di un incarico di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità;
 - b) ristrutturazione/rimodulazione organizzativa;
 - c) venir meno dei presupposti e delle condizioni che ne hanno determinato il conferimento;
 - d) trasferimento ad altra Area Organizzativa o ad altro Servizio dell'Amministrazione Comunale, comportante il venir meno della specifica responsabilità attribuita;
 - e) collocazione in posizione di comando presso altro Ente.
6. Gli atti di nomina o cessazione devono essere trasmessi a cura del Responsabile di Area al Responsabile dell'Ufficio del Personale per l'inserimento nel fascicolo personale dei dipendenti e per gli adempimenti contabili di competenza.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia nonché le norme regolamentari con esso incompatibili e/o contrastanti.



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

VERBALE RIUNIONE DEL 26 APRILE 2017

PRESENTI:

SINDACATI

C.G.I.L. – Rianna Alfonso

C.I.S.L. - Monaco Guido

U.I.L. – Bracciante Gerardo

C.S.A. – Rispoli Angelo

R.S.U.

Di Feo Dora

Costabile Giuseppe

Toro Vincenzo

Delle Donne Nicola

PARTE PUBBLICA

Dott.ssa Valentina Laudati (Presidente)

Pergola Giuseppe (componente)

La Commissione trattante discute in merito agli articoli del regolamento in esame (Regolamento per la valutazione delle specifiche responsabilità). Le parti concordano di aggiungere all'art. 1, c.1, dopo la parola "dell'Ente", la seguente dicitura : " a tempo indeterminato".

Le parti concordano di aggiungere all'art. 2, c.1, la seguente frase:" trasmesso all'OO.SS. per la dovuta informazione".

Dopo ampia discussione e con le modifiche richiamate il Regolamento viene approvato all'unanimità dai presenti.

Le parti si autoconvocano per il giorno 15.5.2017, ore 16.00, per discutere la ripartizione del fondo per l'anno 2017.

FIRMATO: Laudati - Rianna - Monaco - Bracciante - Rispoli- Di Feo - Costabile - Toro - Delle Donne - Pergola